

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 40 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Atto n. 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, presentato alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012 n. 56, recante « Norme in materia i poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ».

Osserva che il legislatore è intervenuto ridisciplinando organicamente (con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21) la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in tale settore, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati

ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti « poteri speciali », attinenti alla *governance* di società operanti in settori considerati strategici. Per « poteri speciali » si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della *golden share* e *action spécifique* – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese – e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.

La nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica. Per effetto di dette norme, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; individuazione della tipologia di atti o operazioni infragrupo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa viene individuato nella sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'ac-

quisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono poi disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. Sono nulle le delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica nonché delle delibere o degli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte.

Con disposizioni simili a quelle previste per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria – attraverso regolamenti (anziché DPCM) da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – sono affidate anche le seguenti funzioni: individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporre specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze – la disciplina prevista dall'articolo 1 in

relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza, secondo quanto segnalato di seguito.

Gli obblighi di notifica sono estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea – di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali. Nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'acquisto, si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato patti parasociali. Anche per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione della nullità degli atti.

Sottolinea che sui regolamenti di attuazione è previsto un parere rinforzato del Parlamento: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

Lo schema di decreto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti si compone di 6 articoli e, con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, segnala in particolare l'articolo 1 che individua gli attivi di rilevanza strategica per il sistema energetico nazionale nelle reti energetiche di interesse nazionale e nei relativi rapporti convenzionali.

In base al comma 1, questi sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale e nei relativi rapporti convenzionali. Il comma 2 elenca espressamente come attivi: la rete nazionale di trasporto del gas naturale, le relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento e gli impianti di stoccaggio del gas; le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati; la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e i relativi impianti di controllo e dispacciamento; le attività di gestione connesse all'utilizzo di tali reti e infrastrutture.

Ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 (cd. decreto Letta sul mercato interno del gas naturale) definisce la rete nazionale di gasdotti e la rete di trasporto regionale.

Per rete nazionale di gasdotti si intende la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata e aggiornata con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da ultimo è stata aggiornata con DM 28 gennaio 2013). Snam Rete Gas svolge l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture formato da circa 32.245 chilometri di metanodotti (di cui circa 9.300 km appartengono alla rete nazionale di gasdotti e circa 23.000 km alla rete di trasporto regionale), un centro di dispacciamento, 8 distretti, 55 centri e 11 centrali di compressione.

Per quanto concerne la rete elettrica di trasmissione nazionale, ogni anno Terna predispone e presenta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione un piano di sviluppo, con orizzonte decennale.

Il sito Internet di Terna riporta la consistenza complessiva della rete di trasmissione nazionale, al 31 dicembre 2005:

45.172 km di linee, 355 stazioni di trasformazione e di smistamento. Include tutta la rete dalla rete di trasmissione nazionale, al 31 dicembre 2005, ha una consistenza complessiva di 45.172 km di linee e 355 stazioni di trasformazione e di smistamento. Include tutta la rete ad altissima tensione (pari a 22.029 km di linea in corrente alternata, 1.069 km di linea in corrente continua e 265 stazioni) e parte della rete ad alta tensione (pari a 22.074 km di linea in corrente alternata e 90 stazioni). Essa include anche 18 linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i Paesi esteri.

In relazione al contenuto dei successivi articoli, rinvia alla relazione del collega della Commissione Trasporti.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore per la IX Commissione*, come preannunciato dal collega Basso, relatore per la X Commissione, fa presente che procederà ad illustrare gli articoli 2 e 3, di diretta competenza della IX Commissione trasporti, nonché gli articoli 4, 5 e 6.

Passando, quindi, ad una breve descrizione del contenuto delle disposizioni citate, osserva che l'articolo 2 indica gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti. In base al comma 1, questi sono individuati nelle grandi reti e impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei e nei relativi rapporti convenzionali. Il comma 2 specifica poi che sono inclusi nelle reti e negli impianti di interesse strategico: *a)* i porti di interesse nazionale; *b)* gli aeroporti di interesse nazionale; *c)* la rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee.

In via generale, rileva l'esigenza di alcune precisazioni riguardo alle previsioni dell'articolo in esame, dal momento che, per quanto concerne il primo comma, da un lato, sembra farsi riferimento a un insieme di strutture più ristretto rispetto a quello dei corridoi transeuropei (laddove si fa riferimento ai « principali corridoi transeuropei » e non a tutti), senza indicare però l'esatta delimitazione. Al riguardo, suggerisce di fare riferimento alla

« rete centrale » (o *core network*) individuata dalla proposta di regolamento COM(2011)650, recentemente approvata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio, nel testo modificato frutto del compromesso tra le due istituzioni, che costituisce un insieme di infrastrutture prioritarie, da potenziare o realizzare entro il 2030, all'interno di una rete più ampia (*comprehensive network*) da potenziare o realizzare entro il 2050.

Con riferimento al secondo comma, rileva che il richiamo ai « porti di interesse nazionale » appare non del tutto univoco. Sottolinea, infatti, l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 classifica i porti in quattro tipologie: *a)* categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; *b)* categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; *c)* categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; *d)* categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. La medesima legge prevede che i porti sede di Autorità portuale debbano necessariamente appartenere o alla categoria II, classe I (porti di rilevanza economica internazionale) o alla categoria II, classe II (porti di rilevanza economica nazionale). Osserva, pertanto, che qualora il riferimento ai « porti di interesse nazionale » debba intendersi come ai « porti di rilevanza economica nazionale » di cui alla categoria II, classe II, della legge n. 84 del 1994, non si comprendono le ragioni per le quali i « porti di rilevanza economica internazionale », di cui alla categoria II, classe I, debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. In proposito, giudica pertanto risultare opportuno, onde evitare dubbi interpretativi, un più preciso riferimento alla classificazione dei porti recata dalla legge n. 84 del 1994.

Ritiene invece più chiaro il riferimento agli aeroporti di interesse nazionale. Evidenza, in proposito, che l'articolo 698 del Codice della navigazione prevede infatti che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-

glio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale. In attuazione della disposizione, nell'atto di indirizzo del febbraio 2012 per il piano nazionale degli aeroporti sono individuati come aeroporti di interesse nazionale: gli aeroporti inseriti nel « *core network* » delle reti TEN-T: Bergamo Orio al Serio, Bologna, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino, Venezia; gli aeroporti inseriti nel « *comprehensive network* » delle reti TEN-T con più di un milione di passeggeri annui (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, Treviso, Verona.) ovvero con più di 500.000 passeggeri annui ma in possesso di caratteristiche quali l'unicità regionale o la collocazione in territori di scarsa accessibilità, ovvero gli aeroporti indispensabili per la continuità territoriale (Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Lampedusa, Pantelleria); gli aeroporti non inseriti nelle reti TEN-T ma con volumi di traffico in forte crescita e vicini ad un milione di passeggeri (Rimini) oppure destinati alla delocalizzazione del traffico di grandi aeroporti (Salerno).

Per quanto concerne il riferimento alla rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee, anche in questo caso ritiene che potrebbe risultare opportuno precisare se si faccia riferimento al *core network* o al *comprehensive network*.

Segnala poi che il testo dell'articolo 2 non fa riferimento alla rete stradale e autostradale. Tuttavia in forza del richiamo generale contenuto nel comma 1 alle « grandi reti e impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei », sembra potersi desumere che i collegamenti stradali e autostradali ricompresi

nella rete transeuropea dei trasporti possano essere inclusi all'interno degli attivi strategici. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

L'articolo 3 indica gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni. Evidenzia che, in base al comma 1, questi consistono nelle reti e impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. In base al comma 2 sono inclusi anche gli elementi dedicati, laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (sia telefonica, sia di dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso a telecomunicazioni in postazione fissa. In base al comma 1, vengono fatte salve le disposizioni, della direttiva 2009/136/CE (che ha modificato la direttiva 2002/22/CE con riferimento alla definizione di servizio universale ed è intervenuta in relazione alla tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche) e della direttiva 1995/46/CE che reca la disciplina dell'Unione in materia di tutela dei dati personali.

In proposito ricorda che in attuazione della direttiva 2002/22/CE, il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) include nel servizio universale: *a*) fornitura a tutti gli utenti che ne facciano richiesta ragionevole di connessione (anche a Internet a velocità di trasmissione efficace) in postazione fissa a rete di comunicazione pubblica (articolo 54); *b*) accessibilità a elenco utenti (articolo 55); *c*) accessibilità a telefoni pubblici a pagamento o a altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale (articolo 56); in base all'articolo 53, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale a un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità.

Anche in questo caso rileva che le strutture ricondotte alla fattispecie degli « attivi strategici » appaiono assai ampie e invito il rappresentante del governo a

fornire precisazioni alle Commissioni in merito. Segnala poi che il DPCM 2 ottobre 2013, n. 129 ha incluso alcune attività rientranti nel settore delle comunicazioni tra gli attivi strategici rilevanti per la sicurezza nazionale. Osserva peraltro che nel testo del DPCM tali attività corrispondono però esattamente a quelle indicate nel provvedimento in esame. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento del Governo, alla luce delle modalità parzialmente diverse di attivazione dei poteri speciali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 (attivi strategici nel settore della sicurezza nazionale) e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge (attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). L'articolo 4 individua le tipologie di atti e operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali. Osserva, in particolare, che sono escluse quelle operazioni societarie – fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni, anche di quote di partecipazione – che non comportino: il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata; il trasferimento della sede sociale; il mutamento dell'oggetto sociale; lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie riguardanti i limiti al diritto di voto (ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile) ovvero riguardanti il limite al possesso azionario del 5 per cento previsto per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato (articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 332 del 1994); 5) la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri delle relative delibere, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Analogo obbligo di notifica è previsto per l'acquirente che sia soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società (articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge n. 21 del 2012). Ai sensi del successivo comma 2, tali esclusioni non si applicano qualora vi siano elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti nonché alla continuità degli approvvigionamenti. L'articolo 5 stabilisce che i poteri speciali sugli assetti societari nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni si applicano solo qualora la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale. Osserva che tale disposizione sembra rispondere al principio di proporzionalità invocato anche dall'Unione europea, secondo il quale la disciplina dei poteri speciali deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

L'articolo 6 prevede infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale ».

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.